

vorzio, per buone ragioni sociali lo Stato tende alla indissolubilità. Questa però non si può raggiungere sempre e lo Stato permette la separazione in casi speciali; noi invece sosteniamo che, in casi specialissimi, deve permettere il divorzio.

Quindi la separazione personale sarebbe la regola di fronte alle turbazioni dei rapporti matrimoniali, il divorzio l'eccezione, ed al divorzio, rimedio eccezionalissimo, non devesi arrivare se non dopo aver sperimentato prima il rimedio meno grave della separazione personale.

Infatti, se lo scopo della separazione personale non è se non quello di ripristinare l'ordine nella società coniugale, tutte le volte che dopo un certo tempo, che sarebbe stato atto a mature riflessioni ed al rinascere di quell'affetto che ricongiunge i coniugi, questi non si sono ricongiunti, si presenta come inutile la separazione, come rimedio non abbastanza energico.

D'altronde allo Stato è non solo inutile, ma altresì dannoso, come dimostreremo, che si conservi legalmente quel vincolo che di fatto non esiste più. Non ammettendo il divorzio, si avrà una società coniugale disciolta di fatto e che la legge per una ipocrita finzione persiste a volere indissolubile; l'amore sarà cessato in sostanza e supposto esistente solamente per una presunzione *juris et de jure*: la separazione personale, avendo perduto in tal modo il proprio scopo, resterà come istituto a sè, inutile e dannoso. Quindi nei casi in cui non giova la separazione devesi ammettere il divorzio. Per quanto sia desiderabile che questo non abbia ad adoperarsi che in casi eccezionalissimi, ciò non di meno è inutile illudersi che se ne possa sempre far senza.

L'istituto della separazione può essere ottimo, ma non sempre sufficiente.

« Ogni istituzione umana, dice il professor Ciccaglione dell'Università di Napoli, non può dirsi assolutamente per-

fetta ed immutabile, ed il legislatore, pur dovendosi, nel legiferare, ispirare ai supremi principii del diritto, non può prescindere dalle condizioni della società, per la quale deve dettare le sue leggi; e deve mirare alla tutela degli interessi sociali e pubblici. Quel legislatore il quale, in omaggio ai supremi principii del diritto, prescindesse da quelle condizioni, volendo costringere il popolo alla concezione del giusto assoluto ed alla sua applicazione, sarebbe causa di grave danno sociale, il quale non verrebbe compensato dalle sue rette intenzioni » (1).

Ora, per quanto sia supremo interesse della società la indissolubilità di tutti i matrimoni, lo Stato danneggia se stesso da altre parti quando esclude *a priori* che in casi eccezionali il matrimonio possa essere sciolto col divorzio.

IX.

L'indissolubilità coatta del matrimonio favorisce il libertinaggio.

Abbiamo detto che lo Stato non ammettendo il divorzio in determinati casi danneggia se stesso in modo diverso. Vediamo quali siano questi danni che dall'indissolubilità costringiva ed assoluta allo Stato ed all'interesse sociale derivano.

Anzitutto ostacolandosi la legale soddisfazione del bisogno sessuale, si fomenta il libertinaggio. Supponiamo in Italia il caso di una donna giovane il cui marito venga condannato all'ergastolo. La società potrà obbligarla a conservare come proprio il nome di un ladro, di un truffatore, di un assassino, di colui che forse fu condannato perchè le uccise il figlio; ma potrà essa ottenere da questa donna il *non romper fede al cenere di Sicheo*, che essa cioè, sop-

(1) F. CICCAGLIONE, « Separazione personale » nel *Digesto Italiano*.

primendo in sè il diritto sacrosanto che ogni creatura umana ha all'amore, si adatti a consacrarsi ad un'inutile castità? Potrà la legge, proibendole di passare a nuove nozze, impedire che questa donna si dia in braccio a illegittimi amori pur di soddisfare quelle brame cui la natura la sospinge? Nemmanco l'interesse a conservarsi onesta avrà questa sventurata, poichè ogni suo sacrificio non le basterebbe nel mondo, il suo nome è già macchiato, poichè essa è la moglie del galeotto, ed è inutile discutere col mondo per fargli capire che è una martire, una innocente; essa sarà sempre una reietta.

Mentre ciò non accadrebbe quando a questa donna fosse permesso un nuovo matrimonio, poichè potrebbe sempre trovare un uomo che la stimi, la sposi e la faccia felice. Perchè invece questa poveretta, che davanti alla legge nulla ha fatto che debba farla privare dei suoi diritti, dovrà morire senza aver goduto la sua parte di sole?

Si potrà dire in questo caso che la separazione personale tende e fa sì che la famiglia ritorni nel suo stato normale colla riconciliazione dei coniugi?

La legge avrà legati assieme un vivo ed un morto, ed avrà fatto discendere forse una donna onesta sul marciapiede. Non è danneggiato l'interesse sociale da questo fatto?

Ma, senza passare a casi particolari, vediamo pure astrattamente se l'indissolubilità più assoluta giovi all'interesse sociale, al benessere generale.

Vogliono i fautori dell'indissolubilità che per il benessere dei più, coloro, che, dopo essersi ripromesse gioie dall'unione coniugale, si vedono oppressi dalle sofferenze e dai guai morali e materiali, sappiano fare di necessità virtù e per il problematico interesse degli altri formanti il più gran numero, rimangano in quello stato doloroso.

Potremmo dimostrare che lo Stato non ha il diritto di pretendere che individui soggiacciano a sacrifici che non

sono eguali per tutti. « Io non comprendo, scrive il Marescalchi, che lo Stato possa chiedere sacrifici individuali che non siano eguali per tutti: onde i tributi, la leva, ecc. son giusti sacrifici che ciascuno fa al bene ed all'interesse di tutti; e in fatto di matrimonio il sacrificio a tutti comune è appunto la rinunzia all'assoluto diritto di natura; è l'obbedienza alla forma sociale del matrimonio monogamo. Ma dinanzi alla indissolubilità costringitiva ed assoluta il sacrificio non è più di quelli che lo Stato possa richiedere agli individui, imperocchè non è sacrificio comune, bensì è sacrificio di una minima parte, chè la parte maggiore non solo non fa sacrificio alcuno, ma gode appunto di ciò che per gli altri si risolve in una pena. Questo preteso interesse generale adunque, dato pure che esso lo sia, ed ho dimostrato che non è, si risolve nel bene del massimo numero, in una vera tirannide dei più, contraria a giustizia » (1).

« *Che cosa significa*, chiedeva uno dei più grandi giuriconsulti e pensatori del secolo, *che cosa significa il massimo bene del massimo numero?* La giustizia è il bene in sè, il bene necessario assoluto, sia che venga amata o odiata, sia che la si cerchi o la si fugga, sia che se ne goda o se ne soffra, e quale sia il numero di coloro pei quali è come sorgente di piaceri o di dolori, essa non può cangiare di natura nè divenire il male.....; *il piacere è il principio unico che giustifica le azioni umane, nè vi ha nulla di sopra, nè nulla che possa esigere il posponimento del piacere* » (2).

Ma, posto questo, dato e non concesso che lo Stato non debba preoccuparsi dell'infelicità dei pochi, e che possa pretendere il sacrificio del minore al massimo numero, e che questo numero di sofferenti abbia la massima buona

(1) MARESCALCHI, op. cit., pag. 144.

(2) ROSSI, *Diritto penale*, citato dal MARESCALCHI, op. cit., pag. 145.

volontà di immolarsi al Dio che chiamasi *supremo interesse* della comunità, si è poi certi che queste persone che soffrono le ingiustizie della sorte abbiano poi uguale alla loro abnegazione la forza del soffrire? E se non sono esse capaci a sopportare il sacrificio dei loro sacrosanti diritti naturali; e se non possono mantenere questo grande sforzo che le colloca al disopra dell'umanità a respirare l'aria pura del martirio; e se non sono irradiate a sufficienza dalla luce blanda di questo altissimo ideale non umano?

La volontà costringiva della legge sarà bastante per imporre, ma non avrà sempre la forza di mantenere il sacrificio, ed allora potrà alcuno dei sacrificati perirne, basterà ad alcuno la muta, dolorosa protesta del suicidio, ma i più si ribelleranno a questa legge troppo gravatoria mentre non vedono altro premio che ne li compensi.

Esaminiamo ambedue i casi. La statistica ci dimostra un aumento straziante del numero dei suicidii.

Una delle rubriche in cui è diviso il numero di questi infelici è intestata a coloro che si affrettarono la morte a causa di dispiaceri domestici.

E nel numero di questi suicidi per dispiaceri domestici quanti coniugi vi sono che sotto un velo pietoso di un altro motivo non nasconderanno lo strazio di un'anima ulcerata dalle delusioni causate loro dal tirannico giogo che sapevano pur troppo di non poter scuotere del tutto! Quanti mariti oltraggiati nell'onore dall'impudicizia sfacciata di quella donna cui avevano affidato il proprio nome e la propria felicità, sono travolti in un momento di negri pensieri dall'inesorabilità di uno stato di cose da cui non riescono a trovare una via di scampo? Quante donne non soccombono volontariamente piuttosto di concedere ancora le loro labbra avido di imeneo felice all'alito ripugnante di un marito libertino?

E non sono cose dell'altro mondo, sono cose che acca-

dono purtroppo in questa nostra misera valle di lagrime, la cui morale, la legge, spera di poter incatenare nelle pagine dei suoi codici.

Una donna abbandonata, oppure col marito condannato per anni ed anni ad una pena infamante, si troverà molte volte nel mondo sola, senza appoggio e dovrà (per quale compenso, in nome di Dio, dacchè l'umanità rifugge per natura dal dolore?) mantenere illibato il suo nome. Specialmente se ancora giovane e se avvenente sarà circondata dai Don Giovanni che sperano di poter divenire presto suoi consolatori. Dapprima la povera donna lotterà, ma a mano a mano il tempo sminuirà la resistenza di lei, gli stimoli si faranno più forti, le insistenze del corteggiatore più audaci, ed un bel momento cadrà, e, se non discenderà al livello delle etère professionali, sarà sempre una donna galante, poichè difficilmente potrà celare al mondo la sua tresca. Non è una ribelle, è una vinta, imperocchè è inutile pretendere che una persona sia più forte di quello che la natura sua il comporti.

Chè, se invece quest'uomo, che è divenuto l'amante, saprà infonderle un amore potente, una forte passione, questa nella cerchia ferrea non potrà forse essere contenuta e potrà spingerla al delirio, alla disperazione ed il suicidio può battere tetro, colla sua gelida ala, alla porta della sventurata.

Ed a queste morti per disperazione noi possiamo aggiungere altre, e forse in maggior numero: quelle delle donne che non chiamano come liberazione la morte, ma la lasciano sopravvenire, quelle delle misere consorti che, trascurate ed obliate da colui cui hanno consacrata la vita, si lasciano spegnere di languore, vittime immolate ad una legge troppo esigente, che non vede *di che lagrime grondi e di che sangue* lo scettro del preteso interesse sociale che essa invoca a giustificazione di tanti dolori, di tanto soffrire.

Nè si dica che ragioniamo da giovani, chè parliamo col sentimento.

Noi risponderemo che ragioniamo le cose semplicemente dal loro lato più umano, imperocchè è inutile, è vana ipocrisia voler coprire d'un pio velo le miserie di questa nostra povera natura. Per me è più moralista lo Zola che nei suoi libri ci scopre le bruttezze del vizio e ce ne fa conoscere le letali conseguenze che non tutti quei parrucconi che, ragionando astrattamente di alta morale superumana, fanno precisamente nascere la curiosità del contrario.

Ed umanamente debbono ragionare le leggi, imperocchè non si possono foggiare gli uomini alle istituzioni, ma si debbono foggiare le istituzioni agli uomini e cercare di cambiare questi per altre vie che non siano quelle coattive di quel giure che pretende la società foggiata secondo fini astratti da raggiungere, e non la sa considerare quale è in realtà.

« Il popolo apprezza le istituzioni in proporzione dei benefizi che gli arrecano », disse un grande e lo chiamarono padre della patria.

Ma, facciamo pure una migliore ipotesi della precedente. Supponiamo pure che la donna abbandonata o separata dal marito condannato ritrovi in sè per certo tempo una forza sovrumana che la sorregga contro tutte le insidie dei Rabagas che la possono attorniare e si conservi onesta secondo la morale più alta dello stoico. Otterrà questa donna dalla società che la circonda almeno il riconoscimento del suo retto agire, potrà essa, se sola e senza appoggio, seguire la sua strada senza intoppi che la molestino? È inutile il dissimularlo. La società non vuole, non sa credere che una donna non vedova e senza il marito possa mantenersi illibata; anzi non la accoglierà neppure nei suoi ritrovi. Perchè questo? È una patente ingiustizia, ma è così, ed a togliere un pregiudizio, disse Voltaire,

occorre un secolo, ma certi pregiudizi e certe ingiustizie non scompariranno che col cessare dell'umanità.

Ammettiamo il divorzio: la donna divorziata, sapendo che le è possibile aspirare ancora a legittimo amore, sapendo che il freno che essa infligge ai proprii impulsi può ottenere un compenso, si riterrà da tutto ciò che può renderle pericoloso il perdere questo compenso, e potrà trovare sempre un uomo onesto che le porga il suo aiuto e la conduca all'altare.

Così avremo una donna onesta prima, un matrimonio, che non abbiamo ragione di ritenere possa essere infelice poi.

« L'uomo e la donna divorziati, dice il pregevole libro di Orazio Sechi, che possono aspirare ad un nuovo matrimonio si preservano con cura da tutte quelle cose che potrebbero renderli indegni. Quando essi, invece, essendo semplicemente separati, non possono aspirare ad altro che ad un'unione libera ed illegittima, ad un concubinato o ad un adulterio, non hanno più alcun ritegno; e siccome, per istabilire questi illegittimi legami, essi hanno bisogno di un complice, vanno a cercarlo là ove hanno qualche speranza di trovarlo, e cioè nei matrimoni ancora uniti che li circondano, e nei quali essi vanno quindi a portare il disordine e la disunione. Gli sposi separati diventano così degli elementi di dissoluzione sociale, lo che certamente non avverrebbe degli sposi divorziati.

« E d'altra parte la società, purchè lo scandalo non sia pubblico, permette a coloro, cui il matrimonio è proibito, ciò che non permetterebbe certo a coloro che potessero contrarre liberamente legittimi legami, poichè, per regola generale, i costumi si rilassano tanto maggiormente quanto più severa è la legge » (1).

(1) Op. cit.

Ecco adunque uno dei mali che la indissolubilità costrittiva produce all'interesse sociale, ecco uno dei motivi che ci dimostrano come questo non possa essere danneggiato dall'ammissione del divorzio.

Ma, ci si risponde, è inutile che voi parliate in favore del divorzio ponendo innanzi il miraggio di una nuova famiglia che si costituisce, di una nuova felice coppia che al divorzio, che ne scioglie una infelice, possa succedere.

In pratica, ci si dice, non è vero che al divorzio susseguano altre nozze, e la statistica ci dimostra che i divorziati non pensano a valersi di questa possibilità di passare ad altro matrimonio, accontentandosi della fatta esperienza.

E gli avversari ci mettono innanzi le cifre dei matrimoni in cui figurano coniugi divorziati. Ci dicono essi: Vedete la Francia, il paese che meglio ci conviene esaminare perchè più ha comune con noi il carattere del suo popolo: nel 1885 su 1000 matrimoni vi furono solamente 0,4 matrimoni di celibi con divorziate; 0,8 di vedovi con divorziate; 1,4 di divorziati con nubili; 0,4 di divorziati con vedove; 0,3 di divorziati con divorziate.

Anzitutto, diciamo noi, se facciamo, secondo questi dati, il calcolo sul quantitativo di matrimoni in Francia che furono 283,170, troveremo che il numero di persone divorziate che nel 1885 è passato a nuove nozze non è tanto insignificante, perchè è di 1019.

Ma nel fare tale calcolo per la Francia, se si prende in esame l'anno 1885 deducendone poi che scarsissimo è il numero dei coniugi divorziati passati ad altre nozze, si cela un tranello. Imperocchè, essendo stato accolto dalla Repubblica francese il divorzio solo colla legge del 20 luglio 1884, non è possibile certo che tante persone nel 1885, a così breve intervallo dacchè era stata promulgata la possibilità di sciogliere il precedente matrimonio, abbiano

avuto il tempo di divorziare, poi di combinare ed attuare un altro matrimonio.

Ma, per quanto non ci sia possibile qui sottoporre all'esame di chi legge la statistica dei divorziati ripassati a coniugio in un anno più vicino a noi, siamo però ben certi che negli anni susseguenti al 1885, in cui le cose da una condizione di transitorietà passarono ad uno stato normale, la cifra esigua del 1885 è di molto aumentata.

Ed una nuova conferma ce la dà un'altra nazione vicinissima a noi ed alla Francia, la Svizzera, in cui, come ammette lo stesso Relatore del Terzo Congresso giuridico di Firenze « i coniugi divorziati contraggono con moltissima frequenza nuovi matrimoni, e per giunta nel primo anno da che il divorzio è stato pronunziato:

Celibi	N. 57	Nubili	N. 64
Vedovi	» 134	Vedove	» 39
Divorziati . . .	» 193	Divorziate . . .	» 56 (1)

Ed il numero dei divorzi non è esiguo nella nazione di cui stiamo parlando, poichè nel periodo di anni corrente dal 1876 al 1880 troviamo 35 divorzi per 100,000 abitanti, e 48 divorzi su 1000 matrimoni (2).

« Se noi vediamo molto più elevato il rapporto medio dei matrimoni tra celibi e vedove di quello dei matrimoni tra celibi e divorziate, nota uno dei migliori studiosi di sociologia (3), non per questo possiamo affrettarci a concludere che i celibi preferiscano le vedove alle divorziate. In tutte le combinazioni dello stato civile degli sposi, la cifra dei divorziati comparirà sempre minore perchè effettivamente piccolissimo è il loro numero in rapporto agli

(1) CHIRONI, *Relazione al III Congresso ecc.*

(2) BODIO, *Annali di statistica* (Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio), serie 3^a, vol. I.

(3) TAMMEO, *La statistica*, pag. 264.

sposi. Il numero maggiore di divorziate sposate da celibi si riscontra nella Svizzera, dove sopra 100 sposi celibi, 1,01 si ammoglia con una divorziata ».

X.

Il matrimonio legalmente indissolubile e la filiazione illegittima.

Un altro vantaggio deriva allo Stato nell'ammettere il divorzio. Imperocchè, per esiguo che ne sia il numero, i divorziati che ripassano a matrimonio saranno sempre tolti dalla schiera dei procreatori di figli illegittimi, ed il numero minore di questi reietti sarà un vantaggio innegabile per la comunità.

Il Mayr ci dice che la quota dei figli illegittimi non è l'indice della maggiore o minore corruzione di un popolo, ma i figli naturali indiscutibilmente sono sempre una sciagura sociale, imperocchè, come dice il Tammeo, « non essendo essi nutriti, allevati, educati come i figli legittimi, sono sempre viziosi, miseri, turbolenti: non hanno affetto in generale per la società, perchè nè questa e neppure le madri, che d'ordinario li abbandonano, ne hanno per loro.

« Quindi sono una minaccia sociale permanente... e compariscono ogni anno in numero molto più notevole dei legittimi nella statistica criminale » (1).

Lombroso nota che un 36 per cento dei recidivi è fornito dai figli naturali ed esposti (2); che gran parte dei

(1) TAMMEO, *La statistica*, pag. 236.

(2) Ciò che è spaventevole se si considera che dal 1890 al 1895 il numero dei recidivi in Italia da 35958 salì progressivamente a 45579 cioè il 27,13 per cento dei condannati. Quelli da una sola condanna furono il 48 per cento; il 44 per cento avevano riportato da due a cinque con-

camorristi di Napoli ha nome di *Esposito*, come molti grassatori lombardi e bolognesi quello di *Colombo*, soprannome che colà si usa dare ai trovatelli.

« Appunto, continua il Tammeo, perchè mal vestiti, male educati, peggio nutriti, vanno più soggetti facilmente alle malattie comuni (1), e a quelle più speciali della mente.

« Onde la morte miete a piena falce tra questi infelici, che giacciono sempre nei ridotti più bassi della miseria e delle sciagure umane, e sono perciò una razza degenerata, guasta in mezzo ad un popolo sano, un elemento sociale di grande debolezza in mezzo ad una popolazione vigorosa per altri aspetti » (2).

Ora, innegabilmente, tanto le persone divorziate quanto quelle semplicemente separate di corpo dal coniuge, contraendo relazioni illecite possono mettere al mondo figli naturali, ma è poi vero che per la società sia la stessa cosa che tali figli nascano da divorziati o da separati personalmente?

Vediamo le nostre leggi riguardanti la filiazione della prole nata fuori di matrimonio: « non possono essere riconosciuti i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con

danne; il numero dei recidivi con più di sei condanne fu di 8 su cento ed in cifra assoluta 3000 all'anno, e di questi 172 in media avevano riportato da 16 a 25 condanne, 23 più di 25; 43 su cento erano ricaduti nello stesso reato; 23 in reati prodotti dallo stesso movente criminoso; 61 in reati di indole differente. E sono le forme più gravi della delinquenza che danno le proporzioni più gravi dei recidivi. In media mentre la popolazione aumenta dell'1 per cento all'anno, i delitti aumentano del 3 per cento.

(1) « Il numero dei bambini morti di sifilide è straordinariamente, incomparabilmente più elevato tra i nati illegittimi che tra i legittimi. Per esempio basterà conoscere che nel 1892 per 10000 nati in Italia morivano di sifilide 11 bambini legittimi e 210 illegittimi, di età tra la nascita ed 1 anno; da un anno a 5 anni di età morivano 3 nati legittimi e 18 illegittimi » (TAMMEO, op. cit.).

(2) TAMMEO, op. cit., pag. 286.